



COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

per una migliore trasparenza e una buona governance nella ripartizione delle possibilità di pesca da parte degli Stati membri: un vademecum sull'applicazione degli articoli 16 e 17 del regolamento (UE) n. 1380/2013 relativo alla politica comune della pesca

(C/2025/6227)

1. INTRODUZIONE

Le possibilità di pesca conferiscono un diritto di pesca quantificato⁽¹⁾ e sono essenziali per garantire una gestione sostenibile di una risorsa naturale comune che può esaurirsi se sfruttata in modo eccessivo. In sede di assegnazione delle possibilità di pesca a loro disposizione, gli Stati membri devono agire in linea con la loro responsabilità di gestire e preservare una risorsa naturale comune e condivisa. Allo stesso tempo, le risorse alieutiche dovrebbero essere gestite in modo coerente con gli obiettivi consistenti nel conseguire vantaggi a livello economico, sociale e occupazionale. Inoltre, come sottolineato nel patto europeo per gli oceani⁽²⁾, un oceano sano e pratiche rigenerative contribuiranno al mantenimento dei mezzi di sussistenza, in particolare nelle comunità costiere, e a garantire la sicurezza alimentare anche per le generazioni future.

Un'assegnazione oggettiva e trasparente delle possibilità di pesca nazionali garantisce la parità di trattamento dei pescatori, rafforza la fiducia tra i portatori di interessi e promuove l'uso sostenibile delle risorse nonché la protezione dell'ambiente marino da cui dipende la prosperità delle risorse alieutiche e, in ultima analisi, della pesca. Un'assegnazione trasparente può altresì contribuire a prevenire conflitti tra operatori, flotte o segmenti. L'assegnazione delle possibilità di pesca può essere inoltre utilizzata per affrontare sfide emergenti e per creare incentivi affinché i pescherecci impieghino attrezzi da pesca selettivi, incoraggiando e premiando in tal modo comportamenti e soluzioni più sostenibili.

La comunicazione della Commissione del 2023 sul funzionamento del regolamento relativo alla politica comune della pesca (PCP)⁽³⁾ ha sottolineato, con riferimento al miglioramento della governance della PCP, che la buona governance si basa anche su una maggior trasparenza. Essa ha posto in evidenza l'obbligo di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1380/2013 relativo alla politica comune della pesca ("regolamento relativo alla PCP")⁽⁴⁾, che impone agli Stati membri di utilizzare, in sede di assegnazione delle possibilità di pesca, criteri trasparenti e oggettivi anche di tipo ambientale, sociale ed economico. La comunicazione del 2023 ha altresì confermato l'impegno della Commissione a collaborare con gli organismi scientifici e con gli Stati membri per valutare e garantire ulteriormente la trasparenza di tali criteri e la loro conformità alle disposizioni della PCP. L'intenzione era quella di incoraggiare l'uso di criteri in grado di promuovere pratiche di pesca sostenibili e di sostenere i pescatori artigianali e costieri, tenuto conto del fatto che questi ultimi rappresentano quasi il 75 % di tutti i pescherecci registrati nell'UE e quasi la metà di tutti i posti di lavoro nel settore della pesca.

Dando seguito a tale impegno, con la presente comunicazione la Commissione incoraggia gli Stati membri ad agire per migliorare la buona governance in materia di assegnazione delle possibilità di pesca attraverso quattro linee di intervento: 1) rafforzare la trasparenza e l'informazione; 2) equità; 3) garantire l'accuratezza delle informazioni fornite; e 4) adeguatezza dei metodi di ripartizione.

⁽¹⁾ Conformemente alla definizione di cui all'articolo 4, punto 32, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (regolamento sul controllo): "possibilità di pesca": diritto di pesca quantificato, espresso in termini di catture e/o sforzo di pesca. Il diritto di pesca può anche prevedere limitazioni di ordine tecnico e geografico per quanto riguarda le modalità, i tempi e i luoghi di possibile svolgimento delle operazioni di pesca.

⁽²⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Il patto europeo per gli oceani", COM(2025) 281 final <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52025DC0281>. Sezione 4 - Proteggere e responsabilizzare le comunità costiere e le isole.

⁽³⁾ "La politica comune della pesca, oggi e domani: un patto per la pesca e gli oceani per una gestione delle attività alieutiche sostenibile, innovativa, inclusiva e basata su dati scientifici", COM/2023/103 final (nell'ambito del più ampio pacchetto pesca e oceani) <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52023DC0103>.

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio GUL 354 del 28.12.2013, pag. 22.

La presente comunicazione invita inoltre gli Stati membri a riflettere sui sistemi e sui metodi attualmente utilizzati per l'assegnazione delle possibilità di pesca al fine di promuovere pratiche di pesca sostenibili e sostenere i pescatori artigianali e costieri.

L'allegato della presente comunicazione (intitolato *Vademecum sull'assegnazione delle possibilità di pesca da parte degli Stati membri*) espone le conclusioni della Commissione in merito all'applicazione degli articoli 16 e 17 del regolamento relativo alla PCP, tenendo conto dell'impegno e dei riscontri degli Stati membri e dei portatori di interessi ⁽³⁾. L'allegato fornisce inoltre orientamenti sull'attuazione di tali articoli da parte degli Stati membri in sede di assegnazione delle possibilità di pesca alle navi battenti la loro bandiera.

2. INFORMAZIONI PIÙ CHIARE SUI METODI DI RIPARTIZIONE: RAFFORZARE LA TRASPARENZA

L'articolo 16, paragrafo 6, del regolamento relativo alla PCP impone agli Stati membri di informare la Commissione dei metodi che utilizzano per ripartire le possibilità di pesca ad essi assegnate tra le navi battenti la loro bandiera. Tale obbligo di comunicazione è importante per motivi di trasparenza ⁽⁴⁾ ed è indispensabile per permettere alla Commissione e agli Stati membri di monitorare tendenze e risultati.

Emerge tuttavia dalla prassi che gli Stati membri informano la Commissione in modi diversi, con frequenze diverse e fornendo dettagli differenti. In questa situazione diventa difficile delineare un quadro chiaro della situazione relativa all'assegnazione delle possibilità di pesca per determinati stock, flotte e regioni. Ration per cui l'allegato della presente comunicazione invita gli Stati membri a includere determinate informazioni minime nelle comunicazioni alla Commissione a norma dell'articolo 16, paragrafo 6.

Ai fini della buona governance è inoltre fondamentale che vi sia maggiore trasparenza nei confronti dei portatori di interessi. Gli Stati membri sono pertanto incoraggiati a fornire loro informazioni sui metodi che utilizzano per assegnare le possibilità di pesca, sui criteri applicati ai sensi dell'articolo 17 del regolamento relativo alla PCP, sul peso attribuito a ciascun criterio e sulla logica alla base di tale peso.

Gli Stati membri devono garantire che i metodi e i criteri utilizzati siano conformi alle prescrizioni di cui al regolamento relativo alla PCP (in particolare quelle dell'articolo 17). La Commissione invita pertanto gli Stati membri a verificare se tale conformità sia adeguatamente rispecchiata nelle informazioni comunicate, valutando: i) se le informazioni fornite dimostrano la trasparenza e l'oggettività dei criteri; ii) se la ponderazione dei criteri ambientali, sociali ed economici è chiaramente definita; iii) se tali informazioni riguardano tutte le possibilità di pesca assegnate.

3. ASSEGNAZIONE DELLE POSSIBILITÀ DI PESCA VOLTA A PROMUOVERE PRATICHE DI PESCA SOSTENIBILI E A SOSTENERE I PESCATORI ARTIGIANALI E COSTIERI

È importante che gli Stati membri progettino il sistema di assegnazione in modo da allinearli agli obiettivi della PCP, garantendo la sostenibilità delle attività di pesca e mantenendo una flessibilità sufficiente per consentire al settore della pesca dell'UE di adattarsi alle sfide emergenti.

Le informazioni raccolte dalla Commissione e analizzate dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) evidenziano notevoli disparità nei metodi di ripartizione comunicati e nell'utilizzo dei criteri, anche di tipo ambientale, sociale ed economico.

La Commissione riconosce che spetta agli Stati membri decidere i sistemi di assegnazione da utilizzare e che è loro prerogativa determinare le rispettive ponderazioni per i criteri ambientali, sociali ed economici che scelgono di applicare. Dato che le caratteristiche del settore e delle attività di pesca variano da Stato membro a Stato membro, è evidente che un approccio "unico per tutti" non costituirebbe una soluzione adeguata.

In particolare, gli Stati membri non sono obbligati ad assegnare possibilità di pesca alle pratiche di pesca più sostenibili o ai pescatori artigianali.

⁽³⁾ Maggiori informazioni sui riscontri sono disponibili nei documenti citati nell'allegato, principalmente le relazioni del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) STECF 20-14, 22-14 e 23-17.

⁽⁴⁾ Come proposto nella comunicazione "La politica comune della pesca, oggi e domani" (COM(2023) 103 final): "La buona governance si basa anche su una maggior trasparenza" <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52023DC0103>.

La Commissione è tuttavia tenuta a valutare l'allineamento dei suddetti metodi di ripartizione con gli obiettivi della PCP.

In questo senso la Commissione sottolinea lo spirito dell'articolo 17, espresso nel considerando 33 del regolamento relativo alla PCP: *Gli Stati membri dovrebbero promuovere una pesca responsabile prevedendo incentivi per gli operatori che pescano nel modo meno dannoso possibile per l'ambiente e che offrono i maggiori benefici per la società.*

Dalle risposte ai questionari e dalle consultazioni dei portatori di interessi la Commissione ha potuto constatare un certo grado di inerzia nel modo in cui gli Stati membri assegnano le possibilità di pesca, insieme al fatto che alcuni dei metodi comunicati non sembrano rispondere adeguatamente alle sfide emergenti che la pesca dell'UE si trova ad affrontare.

Ciò è particolarmente evidente nel caso dei pescatori costieri artigianali, che in generale risentono maggiormente di sfide ⁽⁷⁾ quali la crisi energetica, le fluttuazioni naturali degli stock (abbondanza e distribuzione), la concorrenza per l'uso dello spazio marino, i cambiamenti climatici, il degrado dell'ambiente marino, le specie invasive o la concorrenza sleale della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN).

La Commissione riconosce l'importante ruolo della pesca costiera artigianale, che rappresenta quasi il 70 % della flotta di pescherecci dell'UE. Essa pone particolare attenzione ai legami più stretti che questo tipo di pesca ha con il tessuto sociale ed economico delle comunità di pescatori, al suo rapporto più diretto con l'ambiente e la società locali, nonché al ruolo significativo che svolge nella cultura e nel patrimonio europei. Il riconoscimento di tale ruolo si concretizza attraverso: i) l'accesso preferenziale alle acque dell'UE situate entro 12 miglia nautiche previsto dal regolamento relativo alla PCP; ii) il sostegno finanziario fino al 100 % nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA) ⁽⁸⁾; e iii) alcune deroghe previste dal regolamento sul controllo ⁽⁹⁾.

L'assegnazione delle possibilità di pesca a norma dell'articolo 17 da parte degli Stati membri potrebbe rispecchiare meglio l'importante ruolo della pesca costiera artigianale, ad esempio allineando i metodi di ripartizione alle esigenze specifiche individuate nell'ambito del programma nazionale FEAMPA per il rafforzamento della resilienza dei pescatori artigianali.

4. **COSA POTREBBERO FARE GLI STATI MEMBRI PER MIGLIORARE LA BUONA GOVERNANCE NELL'ASSEGNAZIONE DELLE POSSIBILITÀ DI PESCA**

A. **Rafforzare la fiducia attraverso la trasparenza e la comunicazione**

I metodi di ripartizione possono essere complessi e alcuni portatori di interessi hanno espresso il desiderio di comprendere meglio i metodi utilizzati e i criteri sottostanti. Pertanto, oltre ad adempiere l'obbligo giuridico di informare la Commissione sulle modalità che utilizzano per assegnare le possibilità di pesca alle navi battenti la loro bandiera, gli Stati membri sono invitati a rafforzare i rispettivi strumenti di informazione e comunicazione per **fornire proattivamente informazioni ai portatori di interessi** sui metodi utilizzati per assegnare le possibilità di pesca (contingenti e sforzo) e sulla logica alla base di tali metodi.

La Commissione sottolinea che l'articolo 17 potrebbe essere uno strumento per rispondere alle sfide emergenti cui deve far fronte la pesca dell'UE. Tali sfide potrebbero essere superate promuovendo il dialogo e coinvolgendo più attivamente tutti i portatori di interessi nell'assegnazione delle possibilità di pesca da parte degli Stati membri.

B. **Rafforzare la fiducia attraverso l'equità**

La Commissione incoraggia gli **Stati membri a intraprendere ulteriori azioni per sfruttare appieno il potenziale dell'articolo 17 al fine di promuovere pratiche di pesca sostenibili e sostenere i pescatori artigianali e costieri.**

⁽⁷⁾ Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), - *The 2024 Annual Economic Report on the EU Fishing Fleet* (STECF 24-03 e 24-07), PRELLEZO, R., SABATELLA, E.C., VIRTANEN, J., TARDY MARTORELL, M. e GUILLEN, J. (curatori), Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, 2024, doi:10.2760/5037826, JRC139642. Capo 2.7 sulla flotta costiera artigianale dell'UE, pag. 45 <https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC139642>.

⁽⁸⁾ Regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004.

⁽⁹⁾ Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, modificato dal regolamento (UE) 2023/2842 del Parlamento europeo e del Consiglio.

In primo luogo, la Commissione invita gli Stati membri a riflettere sugli esempi di criteri di cui all'articolo 17 e sull'impatto derivante dal fatto di assegnare possibilità di pesca a: i) navi con un impatto ambientale maggiore rispetto ad altre navi presenti nelle loro flotte; ii) navi con precedenti di non conformità; o iii) navi che sostituiscono attività tradizionali o attività economiche sostenibili consolidate.

In secondo luogo, la Commissione incoraggia gli Stati membri a realizzare azioni a sostegno dei pescatori artigianali e a sfruttare tutte le possibilità offerte dall'articolo 17 che potrebbero incentivare la sostenibilità a lungo termine di tali attività di pesca, soprattutto di quelle che hanno un minore impatto sull'ambiente.

C. Rafforzare la fiducia attraverso l'accuratezza delle informazioni fornite

La tipologia, la quantità e il livello di dettaglio delle informazioni fornite dagli Stati membri variano notevolmente ⁽¹⁰⁾.

La Commissione invita pertanto gli Stati membri a informare la Commissione, a norma dell'articolo 16, paragrafo 6, nonché i portatori di interessi, a fini di trasparenza e buona governance, in merito ai metodi e ai criteri di assegnazione utilizzati **per tutte le possibilità di pesca**. Ciò comprende i contingenti e lo sforzo di pesca nelle acque dell'UE e le possibilità di pesca attribuite agli Stati membri nelle acque internazionali e tramite accordi internazionali (ad esempio attraverso le organizzazioni regionali di gestione della pesca, gli accordi di partenariato per una pesca sostenibile o altri tipi di accordi bilaterali o multilaterali).

La Commissione invita gli Stati membri a comunicare il metodo di ripartizione utilizzato tenendo conto delle tre categorie di criteri di cui all'articolo 17, vale a dire i **criteri ambientali, sociali ed economici**.

La trasparenza e la comunicazione nei confronti dei portatori di interessi, in quanto componenti fondamentali della buona governance, sono pertinenti anche per le possibilità di pesca soggette a concessioni di pesca trasferibili, nonostante tali possibilità siano escluse dall'obbligo di informare la Commissione fissato dall'articolo 16, paragrafo 6.

D. Rafforzare la fiducia attraverso l'adeguatezza dei metodi di ripartizione

La Commissione incoraggia gli Stati membri a utilizzare criteri per l'assegnazione delle possibilità di pesca a norma dell'articolo 17 del regolamento relativo alla PCP, al fine di incentivare l'adattamento alle sfide emergenti. **I metodi di ripartizione non dovrebbero compromettere la capacità degli Stati membri di reagire** rapidamente a problemi imprevisti.

La Commissione invita gli Stati membri a elaborare metodi di ripartizione che contemplino la possibilità di riassegnare le possibilità di pesca non utilizzate in modo tempestivo, trasparente e attivo.

La Commissione incoraggia altresì gli Stati membri a procedere a rivalutazioni periodiche dei sistemi di assegnazione al fine di garantire che **i metodi e i criteri applicati restino pertinenti e adeguati** alle esigenze attuali del settore nazionale della pesca.

5. CONCLUSIONI

La Commissione ha collaborato con gli Stati membri, lo CSTEP e i portatori di interessi per ottenere un quadro più chiaro dei metodi utilizzati per l'assegnazione delle possibilità di pesca ⁽¹¹⁾.

Alla luce di tale processo la Commissione invita gli Stati membri a intraprendere ulteriori azioni per sfruttare appieno il potenziale offerto dall'articolo 17 al fine di promuovere pratiche di pesca sostenibili e sostenere i pescatori artigianali e costieri.

La Commissione incoraggia gli Stati membri a riflettere sui principali problemi che affliggono i pescatori artigianali e ad avvalersi dell'articolo 17 per fornire sostegno e spazio a determinati pescherecci che meritano accesso alle possibilità di pesca al fine di sostenerne il contributo alla pesca sostenibile e alle comunità di pescatori.

⁽¹⁰⁾ Cfr., ad esempio, Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) – *Social Data in Fisheries* (STECF 23-17), Van Hoof, L., Goti, L., Tardy Martorell, M. e Guillen, J. (curatori), Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, 2024, doi: 10.2760/982497, JRC136326. <https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC136326>.

⁽¹¹⁾ Ultima relazione pubblicata di cui sopra: Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) – *Social Data in Fisheries* (STECF 23-17).

Per aumentare la fiducia nelle politiche, la Commissione incoraggia gli Stati membri a migliorare le informazioni fornite ai portatori di interessi circa le modalità di assegnazione delle possibilità di pesca.

Come prossime tappe, la Commissione invita gli Stati membri a riflettere sui metodi e sui criteri utilizzati per assegnare le possibilità di pesca, tenendo presente la necessità di promuovere pratiche di pesca sostenibili, sostenere i pescatori artigianali e costieri e migliorare la comunicazione e la trasparenza. La Commissione è pronta ad assistere gli Stati membri a tale riguardo.

ALLEGATO

Vademecum sull'assegnazione delle possibilità di pesca da parte degli Stati membri (articolo 17 del regolamento relativo alla PCP)

Il presente vademecum fornisce informazioni supplementari che potrebbero assistere gli Stati membri nell'attuazione e nell'applicazione dell'articolo 17 del regolamento relativo alla PCP (di seguito "articolo 17").

Articolo 17 del regolamento relativo alla PCP**Criteri per l'assegnazione delle possibilità di pesca da parte degli Stati membri**

In sede di assegnazione delle possibilità di pesca a loro disposizione in virtù dell'articolo 16, gli Stati membri utilizzano criteri trasparenti e oggettivi anche di tipo ambientale, sociale ed economico. Tra i criteri da applicare possono figurare, tra l'altro, l'impatto della pesca sull'ambiente, i precedenti in termini di conformità, il contributo all'economia locale e i livelli storici di cattura. Nell'ambito delle possibilità di pesca loro assegnate, gli Stati membri si adoperano per prevedere incentivi per i pescherecci che impiegano attrezzi da pesca selettivi o che utilizzano tecniche di pesca caratterizzate da un ridotto impatto ambientale quali un minor consumo energetico o danni agli habitat più contenuti.

METODI E CRITERI DI ASSEGNAZIONE UTILIZZATI E COMUNICATI DAGLI STATI MEMBRI

Sin dall'adozione del regolamento relativo alla PCP del 2013 la Commissione ha iniziato a collaborare con gli Stati membri per ottenere un quadro completo delle loro modalità di applicazione e attuazione dell'articolo 17.

Nella comunicazione del 2023 sul funzionamento del regolamento relativo alla PCP ⁽¹⁾, la Commissione ha annunciato l'intenzione di "[avviare] discussioni [...] tra gli Stati membri e i portatori di interessi in vista della preparazione di un vademecum sulla ripartizione delle possibilità di pesca al fine di migliorare la trasparenza, promuovere pratiche di pesca sostenibili in tutta l'UE e sostenere i pescatori artigianali e costieri".

Nel patto europeo per gli oceani la Commissione riconosce come prioritario il sostegno alla pesca artigianale e rinnova l'impegno a preparare il presente vademecum per contribuire a migliorare la trasparenza e promuovere una pesca sostenibile ⁽²⁾.

Il presente vademecum si basa sui seguenti documenti e processi:

- la risoluzione del Parlamento europeo del 7 giugno 2022 sull'applicazione dell'articolo 17 del regolamento sulla politica comune della pesca (2021/2168 (INI)) ⁽³⁾;
- quattro questionari compilati dai 22 Stati membri costieri nel 2016, 2020, 2022 e 2023;

⁽¹⁾ "La politica comune della pesca, oggi e domani: un patto per la pesca e gli oceani per una gestione delle attività alieutiche sostenibile, innovativa, inclusiva e basata su dati scientifici", COM/2023/103 final (nell'ambito del più ampio pacchetto pesca e oceani) <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52023DC0103>.

⁽²⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Il patto europeo per gli oceani", COM(2025) 281 final, sezione 3.1., pag. 10. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=commnat:COM_2025_0281_FIN.

⁽³⁾ Report on the implementation of Article 17 of the CFP Regulation (2021/2168(INI)) [https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/en/procedure-file?reference=2021/2168\(INI\)](https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/en/procedure-file?reference=2021/2168(INI)).

- tre relazioni del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) (20-14 ⁽⁴⁾, 22-14 ⁽⁵⁾, 23-17) ⁽⁶⁾; e
- una consultazione specifica dei portatori di interessi svoltasi tra febbraio e aprile del 2024.

I documenti e le consultazioni di cui sopra hanno evidenziato la necessità che la Commissione fornisca orientamenti sull'articolo 17 del regolamento relativo alla PCP e sulle modalità con cui gli Stati membri informano la Commissione dei metodi di ripartizione utilizzati, come prescritto dall'articolo 16, paragrafo 6, del regolamento relativo alla PCP (di seguito "articolo 16, paragrafo 6").

Nei quattro questionari inviati dalla Commissione nel 2016, 2020, 2022 e 2023, ai 22 Stati membri costieri è stato chiesto di fornire informazioni sui metodi utilizzati per la ripartizione delle possibilità di pesca in forza dell'articolo 16, in combinato disposto con l'articolo 17. Le risposte ai questionari sono state valutate dallo CSTEP. Le informazioni sono state integrate con una consultazione dei portatori di interessi svoltasi tra febbraio e aprile del 2024 ⁽⁷⁾.

Sebbene tutti i 22 Stati membri costieri abbiano risposto ai questionari, la tipologia, la quantità e il livello di dettaglio delle informazioni fornite variavano notevolmente. Nel complesso, le risposte, insieme alle relazioni dello CSTEP, hanno rivelato che gli Stati membri interpretano in maniera diversa le prescrizioni di cui all'articolo 17.

Secondo lo CSTEP, non emerge una tendenza chiara nell'utilizzo, da parte degli Stati membri, di criteri basati sulla geografia, sul tipo di possibilità di pesca o sul segmento della flotta. Lo CSTEP ha inoltre sottolineato la varietà dei sistemi adottati dagli Stati membri per assegnare le possibilità di pesca, indicando che nessuno Stato membro utilizza lo stesso sistema di un altro. Ad esempio, mentre alcuni Stati membri utilizzano soltanto concessioni di pesca trasferibili ⁽⁸⁾ (come i contingenti individuali trasferibili), altri applicano un sistema misto con concessioni di pesca trasferibili e un'assegnazione basata su criteri. Alcuni Stati membri hanno riferito di applicare anche ulteriori criteri di selezione alle concessioni di pesca trasferibili.

Le risposte fornite da alcuni Stati membri non contenevano dettagli sufficienti sul funzionamento dei metodi di ripartizione. Ad esempio, le informazioni fornite non sempre indicavano se gli stessi criteri e metodi di ripartizione fossero applicati a tutte le specie per le quali esisteva un contingente o solo agli esempi forniti. Alcuni Stati membri inoltre non hanno descritto le modalità di ponderazione dei criteri ambientali, sociali ed economici.

Solo la metà circa degli Stati membri ha riferito di aver assegnato le possibilità di pesca sulla base di criteri precisi. Le risposte ai questionari hanno permesso di individuare gli elementi seguenti:

- il criterio applicato più di frequente è l'assegnazione basata sulle catture storiche;
- molti metodi di ripartizione prevedono l'utilizzo di uno o più criteri relativi alle dimensioni delle navi per consentire di ripartire le possibilità di pesca tra flotte industriali e flotte artigianali;

⁽⁴⁾ Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) – *Social dimension of the CFP* (STECF-20-14), Doering, R., Fitzpatrick, M. e Guillen Garcia, J. (curatori), EUR 28359 EN, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, 2020, ISBN 978-92-76-27169-7, doi:10.2760/255978, JRC123058. <https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC123058>.

⁽⁵⁾ Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) – *Social Data in Fisheries – update of the national profiles* (STECF-22-14), Goti, L., Van Hoof, L., Virtanen, J. e Guillen Garcia, J. (curatori), Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, 2023, doi: 10.2760/31328, JRC133702., 2023, doi:10.2760/31328, JRC133702. <https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC133702>.

⁽⁶⁾ Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) – *Social Data in Fisheries* (STECF 23-17), Van Hoof, L., Goti, L., Tardy Martorell, M. e Guillen, J. (curatori), Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, 2024, doi: 10.2760/982497, JRC136326., 2024, doi:10.2760/982497, JRC136326. <https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC136326>.

⁽⁷⁾ Nel febbraio 2024 la DG MARE ha inviato una lettera ai consigli consultivi, alle autorità degli Stati membri, alle parti sociali e alle ONG chiedendo loro di esprimersi in merito all'analisi effettuata dallo CSTEP della risposta fornita dagli Stati membri riguardo al metodo utilizzato per la ripartizione delle possibilità di pesca a livello nazionale. Le risposte alla consultazione sono state in totale 25.

⁽⁸⁾ Conformemente alla definizione del regolamento (UE) n. 1380/2013 relativo alla PCP di cui all'articolo 4, punto 23 "concessioni di pesca trasferibili", il diritto revocabile all'utilizzo di una parte specifica delle possibilità di pesca assegnate ad uno Stato membro o stabilite nell'ambito di un piano di gestione adottato da uno Stato membro conformemente all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio(1), che il titolare può trasferire.

- la maggior parte dei metodi comunicati prevede un'assegnazione delle possibilità basata sui contingenti, mentre sono forniti dettagli più limitati riguardo ai metodi utilizzati per assegnare le possibilità di pesca sulla base dello sforzo di pesca;
- alcuni Stati membri hanno indicato che i criteri specifici applicati dipendono dal segmento della flotta, dalle specie e/o dalle tecniche di pesca utilizzate (ad esempio Croazia, Grecia, Irlanda e Svezia);
- vengono utilizzati criteri ambientali per incentivare pratiche di pesca e per compensare le interazioni ineludibili, come le catture accessorie inevitabili nelle attività di pesca multispecifica. Ad esempio, i contingenti sono assegnati:
 - in base a specifici attrezzi da pesca (ad esempio Danimarca, Francia, Grecia, Irlanda, Malta e Svezia);
 - a navi che utilizzano dispositivi acustici attivi per tenere lontane specie come i cetacei dagli attrezzi da pesca (ad esempio la Bulgaria);
 - ai fini delle catture accessorie inevitabili (ad esempio Croazia, Cipro, Danimarca, Grecia, Malta e Spagna);
- vengono utilizzati criteri sociali per assegnare contingenti:
 - ai pescatori più giovani (ad esempio Bulgaria, Danimarca e Grecia);
 - alle nuove leve del settore della pesca (ad esempio Germania e Malta);
 - ai pescatori con persone a carico e/o con disabilità (ad esempio la Grecia);
- vengono impiegati criteri economici (ad esempio da Francia, Germania e Irlanda), in particolare per rispondere alle condizioni di mercato (ad esempio la domanda) e al tasso di utilizzo dei contingenti (ad esempio Bulgaria e Romania). Gli esempi comunicati sono:
 - contributo della pesca all'economia nazionale/locale (ad esempio Portogallo, Germania e Grecia); e
 - flotte con attrezzi specifici che dipendono interamente da determinate specie (ad esempio Francia, Portogallo e Spagna).

Maggiori dettagli sui metodi e sui criteri comunicati dagli Stati membri sono disponibili nella relazione dello CSTEP 23-17.

ORIENTAMENTI SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 17

La presente sezione raggruppa i principali problemi connessi all'attuazione dell'articolo 17 che sono stati segnalati dai portatori di interessi durante la consultazione specifica svoltasi tra febbraio e aprile 2024, nonché dallo CSTEP nell'ambito dell'analisi delle risposte dei 22 Stati membri costieri ai questionari del 2016, 2020, 2022 e 2023.

Possibilità di pesca

La relazione dello CSTEP 23-17 ha rilevato che la definizione di possibilità di pesca scelta dagli Stati membri "coincide con la definizione più restrittiva, che comprende solo i TAC [totali ammissibili di catture]" ⁽⁹⁾. Tuttavia va osservato che il termine "possibilità di pesca" ha una definizione più ampia, come stabilito all'articolo 4, punto 32), del regolamento sul controllo ⁽¹⁰⁾:

"possibilità di pesca": diritto di pesca quantificato, espresso in termini di catture e/o sforzo di pesca.

⁽⁹⁾ Sezione 4.1, della relazione dello CSTEP 23-17, pag. 68. <https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC136326>.

⁽¹⁰⁾ Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, modificato dal regolamento (UE) 2023/2842 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Buona pratica 1: l'utilizzo di criteri trasparenti e oggettivi **si applica a tutte le possibilità di pesca**, siano esse basate su contingenti o sullo sforzo di pesca, tanto nelle acque dell'UE quanto in quelle non appartenenti all'UE, ed è **comunicato** alla Commissione.

Criteri trasparenti

La prescrizione relativa ai criteri trasparenti è collegata al principio della certezza del diritto, il che significa che un criterio, quando è stabilito in una disposizione legislativa (o in un atto amministrativo pubblicato), dovrebbe essere considerato trasparente ⁽¹¹⁾.

Alcuni Stati membri ritengono di soddisfare l'obbligo di utilizzare criteri trasparenti rendendo pubbliche tutte le relative informazioni. Altri Stati membri dispongono di un sistema informativo che fornisce resoconti ai portatori di interessi o che è accessibile su richiesta. L'analisi CSTEP delle risposte degli Stati membri riconosce inoltre che vi sono difficoltà nel valutare la trasparenza a causa, "tra l'altro, della mancanza di una base di riferimento" ⁽¹²⁾.

Si è sostenuto che l'articolo 17 impone sì la trasparenza dei criteri utilizzati, ma non obbliga le autorità a rendere pubblici tutti i dettagli dell'assegnazione.

Tuttavia, come indicato nella comunicazione del 2023 sul funzionamento della PCP, "[l]a buona governance si basa anche su una maggior trasparenza" e "[i] portatori di interessi devono disporre di informazioni chiare sul modo in cui gli Stati membri assegnano le possibilità di pesca e gestiscono la capacità della flotta a livello nazionale".

Buona pratica 2: le **informazioni** relative ai metodi e ai criteri utilizzati per assegnare le possibilità di pesca a livello di Stato membro sono **fornite in modo proattivo a tutti i portatori di interessi**.

Criteri oggettivi

L'obbligo di utilizzare criteri oggettivi è legato alla capacità di verificare e misurare i dati utilizzati per stabilire i criteri ⁽¹³⁾.

Si ritiene che la maggior parte dei criteri comunicati (ad esempio catture storiche, tipo di attrezzi o dimensioni della nave) soddisfi tale prescrizione di oggettività.

Verso un'interpretazione comune della formula "anche di tipo ambientale, sociale ed economico"

Il regolamento relativo alla PCP non stabilisce criteri armonizzati di tipo ambientale, sociale ed economico. Esso si limita a includere, nella seconda parte dell'articolo 17, un elenco non esaustivo di esempi di criteri che potrebbero essere utilizzati ⁽¹⁴⁾. Questa situazione è stata segnalata come una criticità dallo CSTEP, anche se consente agli Stati membri di scegliere e definire i metodi di ripartizione con un certo margine di discrezionalità in modo che possano adattarli alle proprie esigenze specifiche.

⁽¹¹⁾ Sentenza del 12 luglio 2018, *Spika e a.*, C-540/16, EU:C:2018:565, punti 29-31.

⁽¹²⁾ Sezione 4.1, della relazione dello CSTEP 23-17, pag. 67. <https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC136326>.

⁽¹³⁾ Sentenza del 12 luglio 2018, *Spika e a.*, C-540/16, EU:C:2018:565, punto 30. "Tale criterio è espressamente previsto all'articolo 17 del regolamento n. 1380/2013, nell'elenco di quelli che gli Stati membri possono scegliere di utilizzare per assegnare le possibilità di pesca loro attribuite. Inoltre, detto criterio è oggetto di una disposizione di legge, ossia l'articolo 171 della legge sulla pesca, che, riferendosi alla quota storica degli operatori interessati, si basa su dati oggettivi, misurabili e verificabili da parte delle autorità competenti.

⁽¹⁴⁾ Tra i criteri da applicare possono figurare, tra l'altro, l'impatto della pesca sull'ambiente, i precedenti in termini di conformità, il contributo all'economia locale e i livelli storici di cattura (articolo 17 del regolamento relativo alla PCP).

Le informazioni raccolte e analizzate dallo CSTEP evidenziano notevoli disparità nell'utilizzo dei criteri, compresi quelli di tipo ambientale, sociale ed economico, da parte degli Stati membri. Sebbene i metodi di ripartizione comunicati includano criteri appartenenti ai tre ambiti suddetti, non è sempre chiaro se tali criteri siano applicati in modo uniforme a tutti gli stock. Non è inoltre chiaro quale sia la ponderazione attribuita a ciascuno di essi né se vengano combinati criteri appartenenti a più tipologie in ciascun metodo di ripartizione comunicato. Inoltre un criterio può contribuire a più di una categoria e la logica alla base della selezione di tali criteri non è sempre evidente.

Alcuni esempi di criteri utilizzati e comunicati dagli Stati membri sono illustrati di seguito nello schema 1.

Schema 1 – Elenco non esaustivo di criteri che gli Stati membri riferiscono di utilizzare per ripartire le possibilità di pesca tra le navi battenti la loro bandiera.

- a. Criteri di tipo ambientale:
 - i. impiego di attrezzi da pesca selettivi
 - ii. utilizzo di tecniche di pesca caratterizzate da un ridotto impatto ambientale
 - iii. minor consumo energetico
 - iv. danni agli habitat più contenuti
- b. Criteri di tipo sociale:
 - i. numero di membri dell'equipaggio
 - ii. nuovi armatori o giovani pescatori
 - iii. membri di equipaggio con contratto di lavoro e giovani pescatori
 - iv. pescatori artigianali
 - v. navi che pescano solo in ambito regionale
 - vi. navi che investono nella formazione dell'equipaggio
- c. Criteri di tipo economico:
 - i. redditività o fattibilità
 - ii. contributo all'economia locale
 - iii. livello storico di cattura
 - iv. precedenti in termini di conformità

È possibile includere taluni criteri in una o più categorie. Quello appena riportato è un elenco non esaustivo di esempi e non può essere considerato una raccomandazione specifica, una buona pratica o un'approvazione da parte della Commissione dei criteri ivi contenuti, in quanto ciò che è considerato positivo in determinati contesti potrebbe essere controproducente in altri. Come indicato in precedenza, i soggetti che si trovano nella posizione migliore per decidere l'approccio più appropriato per soddisfare quanto previsto dall'articolo 17 sono gli stessi Stati membri.

L'articolo 17 impone agli Stati membri di ripartire le possibilità di pesca tra le loro navi in modo da contribuire alla sostenibilità ambientale, economica e sociale a lungo termine.

L'articolo 17 lascia agli Stati membri un margine di discrezionalità per quanto riguarda le modalità di applicazione dei criteri: a titolo esemplificativo, essi possono selezionare un numero maggiore (o minore) di criteri per ciascuna categoria, come nell'esempio di cui allo schema 1.

Buona pratica 3: le informazioni comunicate alla Commissione e fornite ai portatori di interessi indicano tutti e tre i tipi di criteri di cui all'articolo 17, ossia i criteri ambientali, sociali ed economici.

ALTRE CONSIDERAZIONI RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 17

La presente sezione elenca altri problemi emersi dalla consultazione specifica dei portatori di interessi, dalle risposte degli Stati membri ai questionari e dall'analisi dello CSTEP.

Per garantire chiarezza e fornire orientamenti, la presente sezione è strutturata sotto forma di risposte alle preoccupazioni espresse in queste diverse interazioni.

Preoccupazione: "L'articolo 17 riguarda solo l'assegnazione, da parte degli Stati membri, di contingenti nelle acque dell'UE."

Gli articoli 16 e 17 riguardano le possibilità di pesca che, come descritto in precedenza, **comprendono sia i contingenti che lo sforzo di pesca**. L'articolo **inoltre non si limita** alle possibilità di pesca assegnate agli Stati membri nelle sole **acque dell'UE**, ma si applica anche alle acque non appartenenti all'UE (acque internazionali e acque di paesi terzi).

Preoccupazione: "L'articolo 17 si applica solo all'assegnazione di nuove possibilità di pesca. I sistemi di assegnazione utilizzati nel mio Stato membro sono stati istituiti molto prima che l'articolo 17 fosse incluso nel regolamento relativo alla PCP e sono il risultato di discussioni lunghe e complesse e di un consenso raggiunto con diversi segmenti della flotta. La modifica di questi sistemi sarebbe un processo lungo e complicato, che inciderebbe sui modelli economici già esistenti."

Gli obblighi previsti dall'articolo 17 si applicano ai metodi di assegnazione decisi dagli Stati membri. Non si richiede agli Stati membri di modificare i metodi nella misura in cui essi utilizzano già criteri trasparenti e oggettivi, anche di tipo ambientale, sociale ed economico.

La Commissione riconosce gli sforzi comunicati da alcuni Stati membri intesi a promuovere il dialogo e a costruire un consenso tra i diversi segmenti della flotta nell'assegnazione delle possibilità di pesca. La Commissione è inoltre consapevole dell'importanza che rivestono per i pescatori la stabilità e la certezza del diritto. Tuttavia le sfide che interessano il settore della pesca nell'UE richiedono sistemi capaci di adattarsi. Metodi che funzionavano decenni fa potrebbero non essere più i più adeguati per affrontare le nuove sfide.

Buona pratica 4: i metodi e i criteri utilizzati dagli Stati membri per assegnare le possibilità di pesca sono **riesaminati periodicamente per garantire che continuino a essere pertinenti**.

Preoccupazione: "L'articolo 17 non riguarda l'assegnazione delle possibilità di pesca soggette a un sistema di concessioni di pesca trasferibili."

L'obbligo di informare la Commissione dei metodi di ripartizione che gli Stati membri utilizzano per assegnare le possibilità di pesca alle navi battenti la loro bandiera, previsto dall'articolo 16, paragrafo 6, non riguarda le possibilità di pesca soggette a un sistema di concessioni di pesca trasferibili.

Allo stesso tempo, ciò non modifica l'obbligo per gli Stati membri di assegnare le possibilità di pesca in linea con gli obiettivi più ampi della PCP.

Buona pratica 5: miglioramenti in materia di trasparenza e comunicazione sono **presi in considerazione anche per le possibilità di pesca soggette a concessioni di pesca trasferibili**.

La relazione dello CSTEP 23-17 ⁽¹⁵⁾ ha rilevato che gli Stati membri con contingenti individuali trasferibili "non hanno apportato modifiche pertinenti agli assetti esistenti". Lo CSTEP ha ritenuto che "la questione riguardante le concessioni di pesca trasferibili/i contingenti individuali trasferibili possa essere affrontata meglio separando l'assegnazione primaria da quella secondaria ⁽¹⁶⁾, in quanto normalmente è possibile fornire maggiori informazioni sull'assegnazione primaria".

⁽¹⁵⁾ Relazione dello CSTEP 23-17: <https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC136326>.

⁽¹⁶⁾ Dalla relazione dello CSTEP 23-17: Assegnazione primaria: assegnazione effettuata dallo Stato membro nei confronti di organizzazioni di produttori, imprese o singoli individui. Assegnazione secondaria: assegnazione effettuata dal detentore di contingenti, ad esempio l'organizzazione di produttori, nei confronti dei suoi membri, compresi gli scambi.

Preoccupazione: *"Gli attuali sistemi di assegnazione di cui si avvalgono gli Stati membri non consentono la flessibilità e le reazioni rapide necessarie per garantire l'ottimizzazione dell'utilizzo delle possibilità di pesca disponibili."*

Vi sono numerosi esempi di metodi utilizzati dagli Stati membri per ripartire le possibilità di pesca tra segmenti della flotta, regioni, organizzazioni di produttori, imprese o navi – tra cui anche i sistemi di concessioni di pesca trasferibili/contingenti individuali trasferibili – che sono assimilabili a un criterio nazionale di stabilità relativa. Anche quando gli scambi sono possibili, essi possono non essere offerti o accettati per ragioni di concorrenza sul mercato tra operatori.

Ad esempio, quando l'assegnazione dei contingenti è effettuata per segmenti della flotta e un determinato segmento dispone di più contingenti per stock diversi, tale segmento può decidere di esercitare l'attività di pesca su quelli più redditizi e di non mirare agli stock di valore inferiore, senza trasferire i contingenti ad altri segmenti della flotta.

Le autorità degli Stati membri potrebbero avere una capacità limitata di riutilizzo dei contingenti inutilizzati qualora i sistemi di assegnazione non avessero previsto in precedenza tali situazioni (ad esempio attraverso la predisposizione di riserve di contingenti). In un esempio analogo, nell'ambito del sistema di contingenti individuali trasferibili, gli operatori possono decidere di lasciare inutilizzati dei contingenti per diversi motivi; qualsiasi decisione esterna avrebbe un impatto diretto sull'impresa e, molto probabilmente, comporterebbe contenziosi interni a livello nazionale.

Le possibilità di pesca non utilizzate possono indebolire la posizione dell'UE nei negoziati internazionali e, in generale, generare un problema sociale legato alla distribuzione iniqua di una risorsa naturale comune e condivisa.

Buona pratica 6: i metodi di assegnazione **tengono conto della possibilità di riassegnare le possibilità di pesca non utilizzate** in modo trasparente, tempestivo e attivo.

Preoccupazione: *"Ai sensi dell'articolo 17, la Commissione dovrebbe garantire che gli Stati membri diano priorità a determinati criteri rispetto ad altri."*

Gli Stati membri non hanno riportato in modo uniforme la presenza di criteri ambientali, sociali ed economici per tutti i metodi di ripartizione, il che significa che la priorità attribuita a qualsivoglia di tali criteri non risulta sempre evidente.

La Commissione riconosce che è una prerogativa degli Stati membri determinare le rispettive ponderazioni per i criteri ambientali, sociali ed economici che scelgono di adottare.

La Commissione analizza se i metodi comunicati contribuiscono alla sostenibilità ambientale, economica e sociale a lungo termine, come stabilito nel regolamento relativo alla PCP.

Buona pratica 7: l'assegnazione delle possibilità di pesca si basa su una metodologia che comprende **una combinazione** di criteri ambientali, sociali ed economici.

Preoccupazione: *"L'articolo 17 cita tra i criteri l'impatto della pesca sull'ambiente, i precedenti in termini di conformità, il contributo all'economia locale e i livelli storici di cattura. Pertanto tali criteri dovrebbero essere adeguatamente presi in considerazione nei sistemi di assegnazione."*

L'articolo 17 stabilisce che "tra i criteri da applicare possono figurare, tra l'altro, l'impatto della pesca sull'ambiente, i precedenti in termini di conformità, il contributo all'economia locale e i livelli storici di cattura". L'utilizzo della formulazione "possono figurare, tra l'altro" sta a indicare che l'elenco dei criteri citati dovrebbe essere trattato come esemplificativo; non significa che tali criteri devono essere sempre presenti.

Inoltre l'articolo 17 impone agli Stati membri di compiere ogni sforzo, in sede di assegnazione delle possibilità di pesca a loro disposizione, per incentivare la selettività e ridurre l'impatto ambientale ⁽¹⁷⁾.

⁽¹⁷⁾ "gli Stati membri si adoperano per prevedere incentivi per i pescherecci che impiegano attrezzi da pesca selettivi o che utilizzano tecniche di pesca caratterizzate da un ridotto impatto ambientale quali un minor consumo energetico o danni agli habitat più contenuti".

La Commissione invita gli Stati membri a riflettere sugli esempi di criteri di cui all'articolo 17 e sull'effetto derivante dall'assegnazione delle possibilità di pesca a: i) navi con un impatto ambientale maggiore rispetto ad altre navi presenti nelle loro flotte; ii) navi con precedenti di non conformità; o iii) navi destinate a sostituire attività tradizionali o attività economiche sostenibili consolidate.

Buona pratica 8: l'assegnazione delle possibilità di pesca **incentiva le pratiche di pesca sostenibili** e favorisce **l'adattamento alle sfide principali**.

INFORMARE LA COMMISSIONE DEI METODI DI RIPARTIZIONE

L'articolo 16, paragrafo 6, del regolamento relativo alla PCP impone agli Stati membri di informare la Commissione dei metodi utilizzati per ripartire le possibilità di pesca ad essi assegnate tra le navi battenti la loro bandiera.

Emerge dalla prassi che gli Stati membri informano la Commissione in modi diversi, con frequenze diverse e fornendo dettagli differenti. In questo stato di cose diventa talvolta difficile delineare un quadro chiaro della situazione relativa all'assegnazione delle possibilità di pesca per determinati stock, flotte e regioni.

Per migliorare la situazione, la Commissione invita gli Stati membri a includere le informazioni di cui allo schema 2 nelle comunicazioni volte a informarla dei metodi e dei criteri utilizzati per l'assegnazione delle possibilità di pesca.

Schema 2 – Informazioni da includere quando si informa la Commissione dei metodi e dei criteri utilizzati per l'assegnazione delle possibilità di pesca.

- La forma assunta dalle possibilità di pesca, sia che si tratti di totali ammissibili di catture (TAC) quantificati, contingenti e limiti di sforzo di pesca.
- I criteri applicati per assegnare tali possibilità, tra cui almeno un criterio ambientale, un criterio sociale e un criterio economico.
- Le modalità di ponderazione dei criteri, compresa l'esistenza di eventuali incentivi, come incoraggiato dall'articolo 17.
- Gli strumenti utilizzati per garantire la trasparenza, compresi il coinvolgimento dei portatori di interessi nella definizione dei metodi di ripartizione e la comunicazione dei risultati al grande pubblico.